

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1962

Aumento, per l'esercizio finanziario 1962-63, del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'articolo 3 della legge stessa

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Con la legge concernente lo stato di previsione della entrata e quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-1963, viene fissato — come è noto — ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, in 150 miliardi di lire il limite massimo delle garanzie assumibili per detto esercizio a carico dello Stato.

2. — La disposizione si riferisce, precisamente, ai rischi di cui ai titoli I e III della legge predetta, la quale regola la materia dell'assicurazione dei crediti all'esportazione di merci e servizi, dell'esecuzione di lavori all'estero, nonché dell'assistenza dei Paesi in via di sviluppo economico. Le garanzie dello Stato, contemplate nei citati titoli I e III della legge n. 635, concernono

oltre i crediti nascenti da normali esportazioni di merci e servizi, anche quelli derivanti dall'esecuzione di lavori all'estero, dalla vendita di prodotti nazionali costituiti in depositi all'estero, nonché i crediti finanziari, a lungo termine « legati » all'esportazione di merci e servizi italiani, oppure i crediti finanziari a lungo termine concessi a Governi e Banche centrali estere « non legati » a forniture italiane, ma destinati ad agevolare il risanamento economico dei Paesi sottosviluppati e delle loro aree depresse.

3. — L'ampiezza dell'intervento statale previsto dalla legge in argomento ha portato ad un rilevante aumento delle richieste di garanzie da parte delle imprese italiane esportatrici e, contemporaneamente,

i nostri impegni internazionali e la nostra politica verso i Paesi in via di sviluppo hanno creato nuove esigenze in materia di crediti da concedere a tasso di favore ed a medio termine, sì da rendere insufficiente il *plafond* di 150 miliardi fissato per il corrente esercizio finanziario come limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato.

Per tali motivi si è reso necessario aumentare il predetto *plafond* di altri 120 miliardi di lire, considerando il nuovo limite di 270 miliardi di lire sufficiente per consentire anche di accordare garanzie per operazioni di crediti finanziari in favore di Paesi in via di sviluppo, da realizzarsi a norma dell'articolo 21 della riferita legge n. 635, sia per metterli in condizione di estinguere vecchi debiti verso l'Italia, di prossima scadenza, nascenti da esportazioni già effettuate a credito in passato, sia per contribuire, nel quadro degli impegni assunti dall'Italia sul piano internazionale, alla stabilizzazione delle bilance di pagamenti dei Paesi beneficiari.

4. — Questi nuovi crediti finanziari saranno accordati ai Paesi sottosviluppati a particolari condizioni di favore e potranno anche essere « non legati » ad esportazioni di merci, servizi o lavori verso i medesimi Paesi.

Inoltre, l'aumento proposto, stabilito senza una formale discriminazione fra l'ammontare da destinare ad operazioni di cui all'articolo 21 della citata legge n. 635, e quello da utilizzare per garanzie assumibili dallo Stato per le correnti operazioni di esportazione, scongiurerà il pericolo di un ristagno o di una contrazione delle esportazioni nazionali.

5. — Il disegno di legge che si sottopone all'esame del Parlamento non comporta alcun impegno di spesa effettiva per l'Erario.

Infatti le garanzie concesse in base alla legge n. 635 diventano operanti soltanto se si verificheranno « sinistri » per i crediti garantiti. In tal caso, peraltro, si farà fronte alla spesa, cioè al pagamento degli indennizzi, sia utilizzando, come fatto finora, il « monte premi » accantonato, a norma dell'articolo 8 della legge, in un conto speciale presso la Tesoreria centrale, sia impiegando le disponibilità del « fondo autonomo » istituito, allo stesso scopo, presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine — Mediocredito centrale — ai sensi dell'articolo 25 della legge stessa. Detto « fondo autonomo » dispone già di una sua dotazione conferita dallo Stato, la quale, attualmente, offre ogni tranquillità sulla possibilità di fronteggiare il pagamento di indennizzi per il verificarsi di eventuali sinistri per i crediti assistiti da garanzia statale.

6. — Al fine di evitare, poi, che eventuali somme residue sul *plafond* delle garanzie predette, elevato a 270 miliardi, non possano essere utilizzate ulteriormente per operazioni ancora in corso di perfezionamento alla fine del corrente esercizio finanziario, si propone che l'ammontare dei rischi da assumere a carico dello Stato, fino alla concorrenza del limite di 270 miliardi di lire, eventualmente non utilizzato nell'esercizio 1962-63, sia portato in aumento del *plafond* di 150 miliardi di lire previsto per l'esercizio finanziario 1963-64.

Tale proposta, contenuta nel secondo comma del presente disegno di legge, trova conforto anche in un precedente storico, che si richiama all'attenzione del Parlamento, risalente alla approvazione dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1953, numero 955, che regolava precedentemente la stessa materia della « assicurazione crediti » ora disciplinata dalla più volte riferita legge n. 635.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, fissato in 150 miliardi di lire per l'esercizio 1962-63, è elevato di 120 miliardi di lire ed è portato per detto esercizio finanziario a 270 miliardi di lire.

Qualora alla fine dell'esercizio 1962-63 l'ammontare delle garanzie assunte a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 270 miliardi, la differenza sarà portata in aumento dell'importo dei rischi da assumere a carico dello Stato previsto per l'esercizio finanziario 1963-64.